## L.R. n. 14 del 14 aprile 2023 - Artt. 2, 5, 8, 9 e 12

Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali.

(...)

### Art. 2 Definizioni.

- 1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
- a) Piante officinali: le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo o parti di esse contenenti principi attivi utilizzabili nel settore erboristico o alimentare, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi, come definiti all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 75/2018, d'ora in poi "officinali";
- b) Registro delle officinali: l'elenco delle specie officinali coltivate o che crescono spontaneamente nel territorio della Regione Calabria;
- c) Coltivazione delle specie officinali: oltre alla coltivazione in campo e in ambiente protetto, anche tutte le operazioni a fini vivaistici;
- d) Attività di prima trasformazione: attività indispensabili alle esigenze produttive, consistenti nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche, macerazione e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest'ultima attività necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte. È, altresì, inclusa nella fase di prima trasformazione, indispensabile alle esigenze produttive, qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera, per come indicato nell'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 75/2018;
- e) Attività di trasformazione: ogni altra attività non ricompresa nella lettera d).

(...)

# **Art. 5** Attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione.

1. La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle officinali sono considerate attività agricole, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.Lqs. 75/2018.

- 2. La coltivazione, raccolta e prima trasformazione in azienda delle officinali sono consentite all'imprenditore agricolo senza necessità di autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3 e dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 75/2018.
- 3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge la coltivazione e la lavorazione delle piante di cui all'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 75/2018.
- 4. La coltivazione è libera e viene effettuata nel rispetto di quanto disposto dalla*L.R.* 14/2018 tenendo conto che:
- a) nel registro delle officinali tutte le specie che ricadono nel decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 309, sono attenzionate, contraddistinte e marcate con due asterischi (\*\*). Mentre, per garantire la sicurezza, la salute dei lavoratori agricoli, evitare la contaminazione delle colture circostanti e segnalare efficacemente la pericolosità della specie coltivata nei confronti di terzi estranei all'impresa agricola, le specie marcate con un asterisco (\*) devono essere coltivate e sottoposte a prima trasformazione in modo idoneo, ovvero, il titolare dell'azienda agricola deve informare la Regione dell'inizio della coltivazione precisando la specie coltivata e copia del contratto stipulato con l'azienda utilizzatrice;
- b) la coltura della Cannabis sativa L. delle varietà ammesse per la produzione di semi e derivati dei semi è condotta ai sensi della *legge 2 dicembre 2016, n. 242*, recante "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa". La coltivazione delle piante di Cannabis ai fini della produzione di foglie e infiorescenze o di sostanze attive a uso medicinale è disciplinata dal *D.P.R. 309/1990*, che ne vieta la coltivazione senza la prescritta autorizzazione da parte del Ministero della salute;
- c) le operazioni di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle specie officinali sono compiute secondo le Good Agricultural and Collection Practice (GACP) 2006 emanate dalla European Medicines Agency (EMA). A tale scopo il titolare di un'azienda agricola, o un suo delegato, assicura che il personale addetto alle suddette pratiche sia adeguatamente istruito;
- d) la vendita delle piante officinali resta disciplinata dalle normative di settore;
- e) in ottemperanza al *D.P.R. 309/1990*, si intendono comunque escluse dall'ambito di applicazione della presente legge la coltivazione e la lavorazione delle piante disciplinate nella norma, nonché le specie

officinali comprese negli elenchi di specie esotiche di rilevanza unionale e nazionale di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014.

*(...)* 

### **Art. 8** Attività di prima trasformazione.

- 1. L'attività di prima trasformazione, per come indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera d), può essere svolta da soggetti in possesso dei requisiti formativi: idoneo titolo di studio previsto dalla normativa statale vigente, oppure soggetti che abbiano frequentato, con esito positivo, i corsi regionali di formazione di cui all'articolo 9 o equivalente corso di formazione svolto in altre Regioni o in altri Stati membri dell'Unione europea, purché avente i contenuti minimi previsti per i corsi regionali. Al riconoscimento provvede la struttura regionale competente, sentito l'Osservatorio.
- 2. I requisiti richiesti possono essere posseduti dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado del titolare dell'azienda agricola.
- 3. Il possesso dei requisiti richiesti non è necessario per i soggetti che svolgono esclusivamente attività di coltivazione e di raccolta delle officinali.
- 4. Le aziende che sottopongono le officinali destinate a uso medicinale a operazioni di prima trasformazione, che devono essere eseguite in Good Manufacturing Practice (GMP) secondo l'allegato 7 delle medesime (GMP), sono preventivamente autorizzate dalla Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica) e, qualora si tratti di sostanze che rientrano nella disciplina del D.P.R. 309/1990, sono sottoposte anche ad autorizzazione del Ministero della salute.
- 5. La prima trasformazione di officinali destinati ad uso alimentare, qualora consentito dalla legislazione vigente, rimane disciplinato dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

6. Si intendono, comunque, escluse dall'ambito di applicazione le specie officinali di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 5.

*(...)* 

- **Art. 9** Corsi regionali di formazione, corsi di aggiornamento e seminari per gli operatori del settore.
- 1. La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio e con il supporto dell'ARSAC, in accordo con le università calabresi, gli ordini professionali agricoli, enti di ricerca, organizza annualmente, senza maggiori oneri, i corsi di formazione, corsi di aggiornamento e seminari per gli operatori del settore. I corsi di formazione riguardano gli ambiti specifici della coltivazione, della raccolta, della prima trasformazione e trasformazione.
- 2. Nell'ambito dei corsi di formazione per la raccolta delle officinali spontanee è previsto il rilascio di apposito tesserino, che conferisce il titolo di "raccoglitore di piante officinali spontanee" e consente l'autorizzazione alla raccolta.
- 3. Il rilascio del tesserino è conferito ai titolari di opportuno titolo di studio riconosciuto, previo colloquio finale, sugli argomenti di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 21 gennaio 2022.
- 4. Nell'ambito dei corsi di prima trasformazione sono previsti corsi specifici per coloro che intendono svolgere le attività di prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle officinali, delle loro parti e dei relativi derivati, coltivati o raccolti nel territorio regionale, per la realizzazione di prodotti ad uso alimentare, erboristico, domestico e cosmetico.
- 5. Specifici corsi di formazione riguardano gli ambiti relativi alla coltivazione, raccolta e prima trasformazione di officinali ad uso medicale al fine di fornire le specifiche competenze agli operatori del settore in funzione delle restrizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria.
- 6. I contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1, il contributo per la partecipazione ai corsi

e il rilascio del tesserino sono determinati con specifico provvedimento della Giunta regionale.

- 7. I corsi di aggiornamento e seminari per gli operatori del settore sono organizzati su tematiche specifiche che tengono conto delle innovazioni scientifico-tecnologiche e normative nell'ambito della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle officinali.
- 8. Con il regolamento di cui all'articolo 14 possono essere individuati titoli di studio coerenti con le materie previste dall'articolo 6 del D.M. 21 gennaio 2022, il cui possesso può esonerare i titolari dalla frequentazione dei corsi, fermo restando l'obbligo per gli stessi di sostenere il colloquio finale.
- 9. Sono esclusi dagli obblighi formativi del presente articolo tutti i soggetti e gli operatori per ciascuna officinale DOP, IGP o Biologica certificata.

(...)

### **Art. 12** Sanzioni amministrative.

- 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- a) da 100,00 a 500,00 euro per le violazioni delle prescrizioni e vincoli di cui all'articolo 5;
- b) da 180,00 a 1.000,00 euro per le violazioni delle prescrizioni e vincoli di cui all'articolo 6;
- c) da 150,00 a 1.200,00 euro per le violazioni delle prescrizioni e vincoli di cui all'articolo 7;
- d) da 200,00 a 1.000,00 euro per lo svolgimento di attività di raccolta e prima trasformazione di piante senza il possesso dei requisiti previsti.
- 2. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al capo I della *legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale), fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria ove si ravvisino ipotesi di reato.

- 3. Nel caso di recidiva delle violazioni di cui alla presente legge, l'autorizzazione alla raccolta viene revocata.
- 4. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed alla irrogazione delle relative sanzioni possono provvedere, secondo la normativa vigente, i carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, i vigili urbani, le guardie campestri e ogni altro agente appartenente a forze dell'ordine.
- 5. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono cumulabili.

(...)